

## REGOLAMENTO (CE) N. 830/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1996

che stabilisce disposizioni specifiche per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 8, paragrafo 2 e 22 bis, paragrafo 3,

considerando che le informazioni divulgate di recente sui rischi di trasmissione all'uomo dell'encefalopatia spongiforme bovina hanno suscitato gravi preoccupazioni fra i consumatori; che il mercato comunitario delle carni bovine ha risentito conseguenze particolarmente nefaste per la perdita della fiducia dei consumatori ciò che ha comportato un drastico calo del consumo di carni bovine; che la conseguente minaccia di crollo del mercato richiede misure di sostegno urgenti; che, ciò premesso, è necessario concedere un aiuto all'ammasso privato;

considerando che le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine sono state fissate rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 428/77<sup>(4)</sup>, e dal regolamento (CEE) n. 3445/90 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93<sup>(6)</sup>, che occorre una serie di disposizioni per fissare non solo l'importo dell'aiuto per un periodo minimo specifico di ammasso ma altresì eventuali importi addizionali qualora detto periodo venisse prorogato; che, data l'urgenza delle misure in parola, l'importo dell'aiuto deve essere stabilito in anticipo; che la fissazione dell'importo dell'aiuto deve tener conto segnatamente del valore elevato delle carni bovine e del conseguente deprezzamento a motivo del congelamento;

considerando che andrebbero fissati quantitativi minimi;

considerando che la cauzione andrà fissata ad un livello che imponga all'assuntore dell'ammasso di rispettare tutti gli impegni sottoscritti;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3445/90 non dovrebbe essere applicato tenuto conto del tipo di animali interessati; che, per la medesima ragione, il periodo di tre mesi contemplato all'articolo 2, paragrafo 3 e le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo

4 del medesimo regolamento non dovrebbero essere applicate;

considerando che, per incrementare l'effetto che le disposizioni relative all'ammasso privato possono avere sul mercato, il periodo previsto per il conferimento all'ammasso dovrebbe essere quanto più breve possibile e che occorre contemplare la possibilità di un pagamento anticipato dell'aiuto dopo un periodo minimo di ammasso;

considerando che le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3445/90 non dovrebbero essere applicate per garantire parità di trattamento a tutti i prodotti a prescindere dalla loro destinazione;

considerando che le misure contemplate nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 13 maggio al 12 luglio 1996 incluso, possono essere presentate domande per la concessione di un aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3445/90 e alle disposizioni del presente regolamento.

2. Sono prese in considerazione per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato esclusivamente mezzene fresche o refrigerate di bovini di peso massimo pari a 90 kg il giorno in cui vengono presentati al controllo dell'organismo d'intervento.

La mezzena è definita conformemente alla descrizione che figura nell'allegato V, punto 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione<sup>(7)</sup>.

3. Il periodo di ammasso da inserire nel contratto conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3445/90 è di due mesi con la possibilità, a richiesta dell'operatore che sottoscrive il contratto, di prorogare il periodo di ammasso fino a un massimo di cinque mesi.

4. L'importo dell'aiuto per il periodo di ammasso di due mesi è pari a 147 ECU/100 kg peso carcassa. Se il periodo è prorogato conformemente al disposto del paragrafo 3, l'importo dell'aiuto sarà maggiorato di un supplemento giornaliero di 0,14 ECU/100 kg.

<sup>(7)</sup> GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.